

**A:** Clienti Studio

**Da:** Francesca Masotti

**Data:** 09 gennaio 2020

### **Nota informativa: Nuova periodicità dell'esterometro 2020 e fattura elettronica**

La comunicazione dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("esterometro"), deve essere effettuata con **periodicità trimestrale** entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

In precedenza la comunicazione doveva essere effettuata con **cadenza mensile**, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Dal 1.01.2020 quindi i contribuenti saranno tenuti a effettuare al massimo **4 comunicazioni all'anno** e non più 12; resta ferma la regola generale che, in mancanza di operazioni nel periodo di riferimento, il contribuente non sarà tenuto a effettuare alcuna comunicazione.

**Con riferimento ai dati relativi ai primi 3 mesi del 2020:** il primo invio trimestrale dovrà essere effettuato entro il 30.04.2020, con riferimento ai dati relativi ai primi 3 mesi del 2020.

**Con riferimento ai dati relativi a dicembre 2019:** i dati relativi al mese di dicembre 2019 dovranno essere trasmessi secondo la periodicità mensile: la scadenza è il 31.01.2020.

**Fattura elettronica:** se il soggetto passivo pone in essere operazioni verso l'estero, potrebbe essere utile adottare in via facoltativa la fattura elettronica, così che l'Agenzia delle Entrate possa acquisire i dati dell'operazione direttamente dal Sistema di Interscambio. Questo farà venire meno l'obbligo di comunicare le informazioni tramite l'esterometro.

Si ricorda che in questo caso il **codice destinatario** SdI previsto è formato da 7X (XXXXXXX).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento.

*Francesca Masotti*

A partire da gennaio 2020 ci sarà una forte stretta sulle partite Iva che possono beneficiare del regime forfettario. In particolare, sono state reintrodotte due cause ostative in precedenza abrogate, ovvero:

1. spese per personale dipendente superiori a € 20.000;
2. redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilato eccedenti € 30.000.

Di conseguenza, i contribuenti con partita Iva non potranno più beneficiare del regime forfettario qualora sostengano spese per personale dipendente in misura superiore a € 20.000. Nel reintrodurre il limite di spesa al costo del lavoro dipendente, il legislatore ha elevato il precedente tetto da € 5.000 a € 20.000.

Inoltre, per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, non potranno beneficiare del regime forfettario i soggetti che nell'anno precedente a quello di applicazione hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l'importo di € 30.000. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

E' stato poi previsto un mini regime premiale per le partite Iva con regime forfettario che sceglieranno di optare per la fatturazione elettronica, che prevede la riduzione di 1 anno del termine di accertamento (da 5 a 4 anni). La fatturazione elettronica per i soggetti forfettari rimane dunque non obbligatoria ma se utilizzata dà luogo a un piccolo sconto sull'accertamento.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento.

*Francesca Masotti*